

COMUNE DI PARMA

Parma Infrastrutture S.p.A.

Largo Torello de' Strada, 15/a - 43121 Parma

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 13.446.061,00 i.v

Tel. n° 0521/031745 – Fax n° 0521/031825 - Posta Elettronica Certificata: parmainfrastrutture@pec.it

Elaborato 2.1

SCHEMA DI CONTRATTO

**GLOBAL SERVICE DELLA RETE STRADALE E DELLE RELATIVE
PERTINENZE DEL COMUNE DI PARMA – TRIENNIO 2024-2027
CUP D99J23001010005**

Responsabile Unico del Progetto	Ing. Matteo Mochi
Progettista	Ing. Valerio Filiberti
Collaboratori al Progetto	Geom. Gianluca Giovati Ing. Guido Casoli Geom. Edoardo Schiappa
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Ing. Sara Malori

SOMMARIO

CAPO 1. NATURA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	7
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO.....	7
ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	7
ART. 3 FONTI DISCIPLINATRICI DEL CONTRATTO	8
ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 5 INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO.....	9
CAPO 2. PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 6 PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
CAPO 3. IMPORTO CONTRATTUALE.....	12
ART. 7 IMPORTO CONTRATTUALE.....	12
ART. 8 RIEPILOGO ECONOMICO DEL CONTRATTO	12
CAPO 4. DURATA E PROROGA.....	13
ART. 9 DURATA DELL'APPALTO.....	13
ART. 10 PROROGA DEL CONTRATTO.....	13
CAPO 5. GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI	13
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA	13
ART. 12 RIDUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	14
ART. 13 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	14
ART. 14 POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	16
CAPO 6. OBBLIGHI ESECUTIVI DELL'APPALTATORE	17
ART. 15 CONSEGNA DELL'APPALTO E CUSTODIA.....	17
ART. 16 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	19
ART. 17 OBBLIGHI SPECIALI DELL'APPALTATORE	23
ART. 18 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	23
ART. 19 RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE	24
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	25
ART. 20 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	25
ART. 21 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	25
ART. 22 VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA.....	25
CAPO 8. GESTIONE TECNICA.....	26

ART. 23	CONTENUTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA	26
CAPO 9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE		27
ART. 24	CONTENUTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE	27
CAPO 10. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA.....		27
ART. 25	PIANO DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE	27
ART. 26	CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'INTERVENTO.....	28
ART. 27	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DI OGNI SINGOLA ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE	28
ART. 28	SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP.....	29
CAPO 11. SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO ANTIGHIACCIO.....		29
ART. 29	CONTENUTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO ANTIGHIACCIO	29
CAPO 12. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI.....		30
ART. 30	SERVIZI COMPENSATI A CANONE E SERVIZI E LAVORI COMPENSATI A MISURA	30
ART. 31	PRESTAZIONI NON PREVISTE NELL'ELENCO PREZZI.....	30
ART. 32	CONTABILIZZAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	31
CAPO 13. DISCIPLINA ECONOMICA		31
ART. 33	ANTICIPAZIONE.....	31
ART. 34	PAGAMENTI IN ACCONTO	32
ART. 35	PAGAMENTI A SALDO.....	33
ART. 36	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	33
ART. 37	CESSIONE DEI CREDITI.....	33
CAPO 14. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE		34
ART. 38	MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	34
CAPO 15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		34
ART. 39	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	34
ART. 40	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	35
ART. 41	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	36
ART. 42	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	36
ART. 43	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	37
ART. 44	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	37
CAPO 16. SUBAPPALTO		38

ART. 45	SUBAPPALTO.....	38
CAPO 17. PENALI E RISOLUZIONI		39
ART. 46	PENALI.....	39
ART. 47	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	41
CAPO 18. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		45
ART. 48	RISERVE DELL'IMPRESA	45
ART. 49	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	47
ART. 50	FORO COMPETENTE.....	47
ART. 51	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	47
ART. 52	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	49
CAPO 19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.....		50
ART. 53	UTILIZZO DEI MATERIALI DI RECUPERO O RICICLATI.....	50
ART. 54	TERRE E ROCCE DA SCAVO	50
CAPO 20. PROPRIETÀ DEI MATERIALI E CUSTODIA DEL CANTIERE.....		51
ART. 55	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	51
ART. 56	CUSTODIA DEL CANTIERE E PIANO DI PRONTO INTERVENTO	51
ART. 57	CARTELLO DI CANTIERE.....	51
CAPO 21. NORME FINALI		51
ART. 58	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
ART. 59	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	52
ART. 60	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	52
ART. 61	DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	53
ART. 62	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA.....	53
ART. 63	CONFIDENZIALITÀ E PUBBLICAZIONI	53
ART. 64	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	54
ART. 65	DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO	54

Il presente contratto di appalto (in seguito anche il **“Contratto”**) è concluso in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (in seguito anche il **“Codice dei Contratti”** o **“D. Lgs. 36/2023”**)

TRA

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. Unipersonale, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02346630342, con sede in Parma, Largo Torello de' Strada, 15/a, nella persona del Prof. Avv. Giorgio Pagliari (C.F. PGLGRG50R05G337W), nato a Parma il 05/10/1950, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, in virtù dei poteri ad esso conferiti con Delibera Assembleare del 18/07/2023 e successiva delibera di presa d'atto da parte del C.d.A. avente pari data ed elettivamente domiciliato presso la sede societaria (in seguito anche **“Parma Infrastrutture”** o **“Committente”** o **“Stazione Appaltante”** o **“Società”**)

E

_____, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. _____, legalmente rappresentata in questo atto da _____, (C.F. _____), nata/o a _____ a _____ il _____ e domiciliata/o per la carica presso la sede della società che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo /consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio _____ in _____, rep. _____ / racc. _____ in data _____, tra esso e i seguenti mandanti:

- 1 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;
- 2 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;
- 3 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;
- 4 _____ (C.F. e P.I. _____), con sede in _____, via _____;

(in seguito, anche **“Appaltatore”** o **“Impresa”**);

(in seguito, congiuntamente, anche le **“Parti”**);

PREMESSO CHE

- a) con Deliberazione di Consiglio Comunale (in seguito anche **“Deliberazione di C.C.”**) n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D. Lgs. 267/2000;
- b) con Deliberazione di C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture;
- c) con Deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla stessa Società;
- d) a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. stipulata in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. n. 42793, come modificata mediante Determinazione Dirigenziale del Comune di Parma n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni

patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture;

- e) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 13/03/2024 è stato approvato il piano programmatico 2024-26 della Società, dal quale si evince che sono previsti annualmente le necessarie risorse economiche.
- f) con Determinazione dell'Amministratore Delegato (in seguito anche "DAD") a Contrarre n. del Parma Infrastrutture ha disposto di affidare l'appalto di Global service della rete stradale e delle relative pertinenze del Comune di Parma – triennio 2025-2028, mediante una procedura aperta di affidamento ai sensi del D. Lgs. 36/2023 (in seguito anche la "Procedura");
- g) la suddetta Procedura è stata espletata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ex art. 25 del D. Lgs 36/2023 in dotazione alla Società, con un importo posto a base di gara pari ad € 19.500.000,00 (Euro diciannovemilionicinquecentomila/00) al netto di IVA come di legge, computato in ordine ad un periodo contrattuale di 3 (tre) anni; la documentazione di gara ha altresì previsto che la Stazione Appaltante possa valersi dell'opzione di proroga contrattuale triennale ai sensi dell'art 9 del presente Contratto, per un importo complessivo dell'appalto pari ad € 39.000.000,00 (Euro trentanovemilioni/00) al netto di IVA come di legge.
- h) all'esito della Procedura, l'offerta presentata dall'Appaltatore in epigrafe è risultata la migliore, come si evince dai Verbali di Procedura, di cui l'ultimo redatto in data.....;
- i) con DAD n. del, vista la regolarità degli atti di Procedura e conseguenti, è stato disposto l'affidamento delle attività all'Appaltatore;
- j) per effetto della partecipazione alla Procedura, l'Appaltatore ha manifestato la volontà di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella documentazione di gara, incluso lo schema riportante il testo del presente atto;
- k) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023, in forma di....., rilasciata da in data con il n., secondo quanto previsto nella Lettera di Invito ed in conformità allo schema di cui Decreto 16 settembre 2022 n. 193, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale alla Committente;
- l) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dalla documentazione a base della Procedura, dalla normativa vigente nonché nel rispetto delle successive disposizioni dedicate agli obblighi assicurativi nel prosieguo del presente ed alle quali si rinvia integralmente, ha prodotto una garanzia assicurativa stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R) rilasciata da in data con il n. e con validità dal al L'Appaltatore si impegna a rinnovare suddetta polizza sino all'emissione del certificato di verifica di conformità;
- m) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dalla documentazione a base della Procedura, nonché nel rispetto delle successive disposizioni dedicate agli obblighi assicurativi nel prosieguo del presente ed alle quali si rinvia integralmente, ha prodotto una garanzia assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per garantirlo dai rischi di danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali derivanti dalle incombenze contrattuali e in virtù del trasferimento da parte del Committente della custodia manutentiva del patrimonio stradale nei confronti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 2051 c.c. rilasciata da in data con il n. L'Appaltatore si impegna a rinnovare suddetta polizza rispettando le disposizioni definite nel proseguo del Contratto;
- n) ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti ed in ottemperanza a quanto previsto dalle successive disposizioni dedicate alla garanzia definitiva nel prosieguo del presente atto, alle quali si rinvia integralmente, l'Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente la garanzia fidejussoria n., firmata digitalmente, rilasciata in data da....., avente un importo garantito pari ad €(Euro...) che l'Appaltatore si impegna a rinnovare sino all'emissione del certificato di collaudo;

- o) l'Appaltatore, come da dichiarazioni rilasciate in sede di Procedura, ha correttamente trasmesso i dati utili ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ed all'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

CAPO 1. NATURA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto e finalità del Contratto

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto denominato "**GLOBAL SERVICE DELLA RETE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI PARMA – TRIENNIO 2024-2027 - CUI S02346630342202400001 - CUP D99J23001010005 CIG.....**" all'Appaltatore in epigrafe, alle condizioni dal medesimo offerte in sede di Procedura, nel pieno rispetto del presente atto e non in contrasto con il progetto esecutivo e con le specifiche di cui alla documentazione di gara.
 - 1.1 Con il termine di Global Service si intende, così come definito nella norma UNI 10685 del 2007, un "contratto di manutenzione basato sui risultati", descritto come "contratto riferito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena responsabilità sui risultati da parte dell'assuntore".
2. Con i termini appalto e prestazioni si intende l'insieme di tutti i servizi e lavori oggetto dell'appalto come disciplinati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico d'Appalto.
3. L'obiettivo del presente appalto è quello di avviare quel particolare processo organizzativo che pianifica, programma e definisce in modo analitico e dettagliato come debbono essere svolte le attività che caratterizzano la manutenzione di un bene nel suo complesso, in modo che sia garantito il raggiungimento degli obiettivi di conservare e/o ripristinare e/o migliorare le funzionalità specifiche del bene stesso e di consentirne l'uso nel rispetto della destinazione e delle leggi vigenti. Ne consegue che, avendo affidato la gestione complessivamente intesa della rete stradale per un consistente periodo di tempo, le attività di lavori previste, peraltro connotate da caratteri di continuità e periodicità, si caratterizzano strumentalmente all'esclusivo scopo di mantenere in efficienza la rete stradale così determinandosi l'attività funzionalmente prevalente del servizio.

Art. 2 Disposizioni generali del Contratto

1. In virtù dell'obbligo di risultato menzionato all'articolo 1 del presente Contratto, l'affidamento del Global Service avviene nella forma del contratto di appalto, qualificandosi ai sensi degli artt. 14 commi 18 e 23 del D. Lgs. 36/2023 come un appalto misto di servizi e lavori, a prevalenza servizi. La prevalenza dei servizi sui lavori deriva sia dalla preponderanza economica, risultando l'ammontare complessivo dei corrispettivi relativi ai servizi superiore a quello relativo ai lavori da svolgere, sia dal carattere di accessorialità e complementarità dei lavori rispetto all'oggetto principale del Contratto, in quanto essi sono conseguenti all'attività cognitiva, programmatoria e organizzativa svolta mediante i servizi di governo della rete stradale.
2. L'appalto è unico e compensato in parte corpo (canoni) ed in parte a misura.
3. L'Appaltatore assume con il contratto la piena responsabilità in ordine al raggiungimento dei risultati programmati e, pertanto, si richiede al medesimo una efficiente gestione imprenditoriale dei servizi manutentivi, con conseguente incremento di rapidità e di qualità degli interventi, grazie anche alle economie di scala ed ai risparmi di spesa che possono essere conseguiti a seguito della forte integrazione dei servizi inerenti alla viabilità in un unico contratto.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i servizi ed i lavori ricompresi nel Contratto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni nei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti e dei noli.

Art. 3 Fonti disciplinatrici del Contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse sopra riportate ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti e, per quanto non in contrasto o non previsto dal presente atto e dai suoi allegati;
 - b) la lettera di invito e tutta la documentazione a base della Procedura;
 - c) l'Offerta presentata dall'Appaltatore nell'ambito della Procedura;
 - d) tutti gli elaborati grafici e gli altri documenti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e la relativa relazione di calcolo ed ogni suo allegato;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs., nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) ogni documento allegato al presente atto.
2. Il Contratto è regolato, in particolare:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e la Committente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale» come vigente;
 - dal D. Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica D.M. 23 giugno 2022 (in seguito anche "D.M. CAM"), e dagli eventuali sopravvenuti Decreti in materia di Criteri Ambientali Minimi inerenti ai lavori stradali che verranno emanati dal competente Ministero nel corso del Contratto.
3. L'Appaltatore, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso perfetta conoscenza del progetto e delle prescrizioni tecniche della Committente che si intendono accettati incondizionatamente quali indicati e prescritti nel progetto esecutivo, nel presente atto e nei suoi allegati.

Art. 4 Condizioni generali delle prestazioni

1. I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'elenco prezzi, allegato al Contratto.
- 1.1 I prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del presente atto e negli altri documenti allegati, anche delle seguenti prestazioni:
 - a. per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto di lavoro;
 - b. per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
 - c. per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Impresa al luogo d'impiego;

- d. per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Tecnico d'Appalto e negli altri allegati al presente Contratto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;
- e. per saggi prove o campionature: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie per noli di attrezzature, certificazioni, prove di laboratorio, materiali, mezzi e mano d'opera per l'esecuzione di saggi, prove e campionature in loco e/o in laboratorio.
2. I corrispettivi a misura si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio, e sono invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture indipendenti da qualsiasi eventualità.
3. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'art 31 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, depurati dei costi della manodopera, si applicano, per quanto concerne le restanti parti, i ribassi percentuali offerti dall'Appaltatore in sede di Procedura, indicati come segue:
- Ribasso sul Canone Gestione Tecnica pari a.....; (ribasso 1, come indicato alla tabella di cui al successivo art. 8, comma 2)
 - Ribasso su Canone Manutenzione Ordinaria pari a.....; (ribasso 2, come indicato alla tabella di cui al successivo art. 8, comma 2)
 - Ribasso sull'elenco prezzi per le attività di Manutenzione straordinaria e ordinaria extracanone compensati a misura pari a.....; (ribasso 3, come indicato alla tabella di cui al successivo art. 8, comma 2)
 - Ribasso per l'espletamento del Servizio di Sgombero Neve e Antighiaccio pari a..... (ribasso 4, come indicato alla tabella di cui al successivo art. 8, comma 2)
4. I prezzi unitari di cui al comma 1.1 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche contrattuali, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, e non riferite né riferibili ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati dai commi 1.1 e 2 del presente articolo.

Art. 5 Incedibilità del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1 lettera d), del D. Lgs. 36/2023, è fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il Contratto o parte di esso. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
2. In tal caso l'Appaltatore sarà obbligato a risarcire alla Committente tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente Contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento dello stesso.

CAPO 2. PRESTAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 6 Prestazioni a carico dell'Appaltatore

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto si estendono nel territorio del Comune di Parma e interessano la consistenza viabilistica cittadina descritta nell'apposito elaborato allegato. Le peculiarità e gli elementi caratteristici della rete stradale possono essere riepilogati come di seguito:
- Rete stradale di estensione pari a circa 930 km di strade (circa 6.000.000 mq di superficie complessiva di cui 5.650.000 mq in conglomerato bituminoso il restante in materiale lapideo o

autobloccante). All'interno del patrimonio infrastrutturale si differenziano le strade in base alla loro patrimonialità:

- a. 830 km di strade appartenenti al demanio stradale comunale.
 - b. 55 km di strade Private con Servitù di Pubblico Passaggio sottoscritta dal Comune di Parma.
 - c. 45 km di strade Private (sia chiuse che di collegamento).
- Piste ciclabili: circa 150 km (375.000 mq di superficie complessiva)
 - Marciapiedi aree pedonali: circa 500 km (1.200.000 mq di cui circa 700.000 mq in conglomerato bituminoso il restante in materiale lapideo o autobloccante).
 - Circa 400 opere d'arte tra ponti, viadotti o opere d'arte minori.
2. Le strade, e le relative pertinenze, oggetto di consegna in custodia del presente appalto, sono quelle appartenenti al demanio stradale comunale dato in concessione alla Società, così come definito al comma immediatamente precedente.
 3. In caso di richiesta di intervento, da parte della Committenza, su strade o aree non affidate in custodia all'Appaltatore, questi è tenuto ad ottemperare alla richiesta con contabilizzazione delle relative prestazioni nell'ambito del Contratto.
 4. Sono compresi nell'appalto di cui al presente Contratto tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per garantire la regolare e completa esecuzione dell'appalto secondo le condizioni stabilite dal presente atto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dai suoi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di seguito sommariamente richiamati:

PROG.	NR. ELABORATO	DESCRIZIONE
1	01	Relazione Generale
2	02.1	Schema di Contratto
3	02.2	Capitolato tecnico d'appalto
4	02.3	Norme Tecniche e Caratteristiche dei Materiali
5	03	Quadro economico generale
6	04	Elenco prezzi unitari
7	05-allegati A-B-C-D-E-F	Consistenza e monitoraggio del patrimonio viabilistico del comune di Parma al 31/03/2024 e Allegati
8	06	Piano di sicurezza e coordinamento
9	07	Fascicolo dell'opera
10	08	Duvri servizio neve e antighiaccio
11	09	Quadro di Incidenza della Manodopera

5. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
6. In forza dell'obbligo di risultato riportato all'art. 1 del presente Contratto, assumono particolare rilievo le attività manutentive e di governo della viabilità, da svolgere secondo avanzati modelli di gestione, quali: la gestione sistematica e informatizzata delle informazioni, la sorveglianza per evitare pericoli alla pubblica incolumità, il pronto intervento per fronteggiare situazioni di criticità o di emergenza, il costante monitoraggio per mantenere sotto controllo l'evoluzione dello stato conservativo dei beni affidati, la

programmazione degli interventi manutentivi finalizzata alla massimizzazione del rapporto costi/benefici delle attività svolte sui beni affidati.

7. All'interno del presente appalto di Global Service della rete stradale e delle relative pertinenze del Comune di Parma sono ricomprese una serie di servizi e lavori, indicati in dettaglio nel Capitolato Tecnico d'Appalto allegato al presente Contratto, e da intendersi qui come integralmente richiamato:

A) SERVIZI

A1) *Gestione Tecnica* di cui all'art. 9 e seguenti del Capitolato Tecnico:

- Centralino, pronto intervento e reperibilità;
- Vigilanza, monitoraggio e preventivazione;
- Gestione informatizzata dell'appalto;
- Gestione amministrativa e controllo degli interventi di ripristino per manomissione suolo pubblico;
- Assicurazione e Gestione dei sinistri passivi.

A2) *Manutenzione ordinaria* di cui all'art 10 e seguenti del Capitolato Tecnico;

- Interventi a canone;
- Interventi extracanone.

A3) *Sgombero neve e servizio antighiaccio* di cui all'art. 11 e seguenti del Capitolato Tecnico.

B) LAVORI

B1) *Lavori di manutenzione straordinaria* di cui all'art. 12 e seguenti del Capitolato Tecnico:

- Manutenzione straordinaria programmata secondo quanto emerso dall'analisi del monitoraggio e concordato con l'Ufficio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito anche "DEC").

- 7.1 Le attività di manutenzione straordinaria e quelle ordinarie extracanone saranno svolte come da Programma Esecutivo Annuale, definito al successivo art. 25 del presente Contratto.
8. Per quanto attiene ai lavori oggetto del presente appalto, la categoria prevalente corrisponde a quella indicata alla "tabella A" dell'Allegato II.12 al D. Lgs 36/2023 e riportata con la sigla OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI.
- 8.1 La categoria prevalente di cui al comma immediatamente precedente è costituita da lavorazioni omogenee.
9. Tutte le attività oggetto del presente Contratto devono essere eseguite a regola d'arte dall'Appaltatore che deve adempiere i propri obblighi usando la diligenza qualificata di cui al comma 2 dell'art. 1176 c.c.
10. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o interrompere, di propria iniziativa e per qualsivoglia ragione, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.
11. L'eventuale sospensione delle sopraindicate attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale con facoltà della Committenza di applicare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermi restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione nonché l'eventuale responsabilità penale ai sensi dell'art. 331 c.p. rubricato "interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità".

CAPO 3. IMPORTO CONTRATTUALE

Art. 7 Importo contrattuale

- L'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto (in seguito "Importo Contrattuale" o anche "Corrispettivo Contrattuale") è complessivamente pari ad € (Euro.....) oltre IVA di legge, di cui: €.....(.....) quale importo servizi e lavori come ribassato in sede di Procedura, €.....(.....) quale importo dei costi della manodopera come indicati dall'Appaltatore in sede di Procedura, €(Euro) quali oneri della sicurezza.
- L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che il Corrispettivo Contrattuale di cui al presente articolo è adeguato all'importanza della prestazione ed al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2 del Codice civile.

Art. 8 Riepilogo economico del Contratto

- La Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore l'Importo Contrattuale secondo i tempi e modi previsti nel prosieguo del presente atto e comunque secondo i termini di legge. In caso ATI, per la ripartizione dei corrispettivi, sarà tenuto presente quanto indicato nell'Atto costitutivo di associazione temporanea di impresa.
- Il riepilogo economico del Contratto con l'indicazione specifica degli importi relativi a ciascun servizio e lavoro facente parte dell'appalto è riportato di seguito:

ID	Prestazioni	Metodo di contabilizzazione	Importo annuale	a+b+c	a	b	c	d	e=a*d	f	c+e+f
				Importo triennale a base gara	Importo servizi e lavori esclusa manodopera e oneri della sicurezza	Costi della manodopera	Oneri sicurezza	Ribasso percentuale offerto in sede di gara su "a"	Importo servizi e lavori esclusa manodopera e oneri della sicurezza offerto in sede di gara	Costi della manodopera offerti in fase di gara	Importo contrattuale
A	SERVIZI										
A1	Gestione tecnica										
1	Centralino, Pronto intervento e reperibilità	canone	€ 55 000,00	€ 165 000,00	€ 48 625,50	€ 116 374,50	€ 0,00	ribasso 1			
2	Vigilanza, Monitoraggio e preventivazione	canone	€ 150 000,00	€ 450 000,00	€ 122 629,50	€ 327 370,50					
3	Gestione Informatizzata dei servizi	canone	€ 30 000,00	€ 90 000,00	€ 82 951,20	€ 7 048,80					
4	Gestione amministrativa e controllo degli interventi di ripristino per manomissione suolo pubblico	canone	€ 45 000,00	€ 135 000,00	€ 35 251,20	€ 99 748,80					
5	Assicurazione e Gestione sinistri passivi	canone	€ 400 000,00	€ 1 200 000,00	€ 1 150 128,00	€ 49 872,00					
A2	Manutenzione ordinaria										
1	interventi a canone	canone	€ 1 050 000,00	€ 3 150 000,00	€ 1 444 143,13	€ 1 615 856,87	€ 90 000,00	ribasso 2			
2	interventi extra canone	misura	€ 1 000 000,00	€ 3 000 000,00	€ 2 099 502,83	€ 810 497,17	€ 90 000,00	ribasso 3			
A3	Sgombero neve e servizio antighiaccio										
1		canone	€ 550 000,00	€ 1 650 000,00	€ 1 595 962,50	€ 54 037,50	€ 0,00	ribasso 4			
2		misura	€ 720 000,00	€ 2 160 000,00	€ 783 403,31	€ 1 370 596,69	€ 6 000,00				
	Totale Servizi (IVA esclusa)		€ 4 000 000,00	€ 12 000 000,00	€ 7 362 597,17	€ 4 451 402,83	€ 186 000,00				
B	LAVORI										
B1	Manutenzione straordinaria										
1	manutenzione straordinaria programmata	misura	€ 2 500 000,00	€ 7 500 000,00	€ 5 438 907,42	€ 1 851 092,58	€ 210 000,00	ribasso 3			
	Totale Lavori (IVA esclusa)		€ 2 500 000,00	€ 7 500 000,00	€ 5 438 907,42	€ 1 851 092,58	€ 210 000,00				
	TOTALE LAVORI E SERVIZI		€ 6 500 000,00	€ 19 500 000,00	€ 12 801 504,59	€ 6 302 495,41	€ 396 000,00				

- Le attività identificate nella soprariportata tabella ai punti A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A2.1 e A3.1 saranno remunerate a canone, mentre le voci di cui ai punti A2.2, A3.2 e B1.1 saranno remunerate a misura.
- Si precisa che le attività di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria extracanone sono eseguibili nell'ambito del presente appalto se cumulativamente contenuti entro i limiti di importo economico annuo precisati nel quadro economico. Oltre tali importi Parma Infrastrutture Spa si riserva la facoltà di inserire i lavori nei propri strumenti di programmazione e di affidarli a terzi soggetti individuati mediante altre procedure di affidamento.
- I corrispettivi a Canone, indicati nella tabella di cui al comma 2 del presente articolo agli ID A1.2, A1.3, A1.5 e A3.1 potranno essere variati in aumento o diminuzione nel caso in cui si abbia una variazione in aumento o diminuzione della consistenza dei beni concessi in gestione conseguente alla realizzazione di

nuove opere, acquisizione di nuove aree di recente lottizzazione, cessione a terzi della competenza manutentiva di aree (convenzioni con privati o enti), ecc.

6. In tal caso l'adeguamento del canone sarà rideterminato applicando un coefficiente correttivo pari alla percentuale di aumento di superficie dei beni concessi in gestione all'atto di sottoscrizione del verbale di consegna dell'appalto. Tale adeguamento sarà applicato solamente quando la percentuale di variazione eccederà il 5% del patrimonio esistente (anche cumulativamente).
7. L'aumento della consistenza dei beni dovrà risultare dall'aggiornamento del catasto delle strade.

CAPO 4. DURATA E PROROGA

Art. 9 Durata dell'appalto

1. La durata contrattuale dell'appalto è stata fissata e prevista nella Lettera di Invito in 3 (tre) anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'appalto medesimo ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna (in seguito anche "Durata").
2. La durata del contratto può essere prorogata unilateralmente dalla Stazione Appaltante, in modo vincolante per l'Appaltatore, con le modalità descritte nell'articolo immediatamente successivo.

Art. 10 Proroga del Contratto

1. Parma Infrastrutture Spa si riserva la possibilità di prorogare il Contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un ulteriore triennio e secondo il medesimo progetto di global service di cui al primo triennio.
2. Tale facoltà sarà esercitata da Parma Infrastrutture Spa mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore tramite pec o a mezzo raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
3. L'Appaltatore, con la stipula del presente Contratto, si vincola senza riserve all'esecuzione dell'eventuale triennio di proroga contrattuale.
4. La proroga del Contratto di cui al presente articolo avverrà ai medesimi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto, fatto salvo l'aggiornamento della consistenza patrimoniale e al netto di eventuali modifiche contrattuali intervenute nel corso di esecuzione dell'appalto.
5. Resta inteso che in caso di esercizio della facoltà di proroga contrattuale da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà procedere al reintegro e/o al rinnovo della garanzia definitiva prevista all'art. 11 del Contratto e degli obblighi assicurativi previsti agli artt. 13 e 14 del presente atto per l'ulteriore triennio di esecuzione del Contratto entro 6 (sei) mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma 2.
6. La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D. Lgs 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
7. In caso di ritardo rispetto ai termini di Durata indicati nel presente articolo, per cause imputabili all'Appaltatore, si applicano le penali all'uopo fissate nel prosieguo del presente Contratto.

CAPO 5. GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Art. 11 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023, la Committente esclude la garanzia definitiva costituita dall'Appaltatore, indicata in premessa alla lettera k), in caso di inadempimento di tutte le obbligazioni previste nel Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento, nonché per il

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ed in ogni caso per tutte le ipotesi previste dal Codice dei Contratti salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Committente.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all' apposito schema tipo di cui al Decreto Ministeriale [n. 193](#) del 16 settembre 2022 . La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia integralmente all'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023

Art. 12 Riduzione della garanzia definitiva

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
 - 1.1 Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al comma 1, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
 - 1.2 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui ai commi 1 e 1.1 che precedono, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.
 - 1.3 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
 - 1.4 Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico deve aver segnalato, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui ai commi 1, 1.1 e 1.2 del presente articolo, sono accordate qualora il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 1.1 e 1.2 che precedono sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, le riduzioni di cui ai precedenti commi 1, 1.1 e 1.2 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui ai commi 1, 1.1 e 1.2; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.
5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs. 36/2023, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di legge.

Art. 13 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dell'appalto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di Verifica della Conformità del Servizio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato.
3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi definiti dalla normativa vigente.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere la copertura delle seguenti somme:
 - a) Impianti ed opere (danni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori) per un importo pari all'Importo Contrattuale;
 - b) Responsabilità civile (danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori) con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 (cinquecentomila/00) ed un massimo di euro 5.000.000 (cinque milioni/00). Nel caso in oggetto si stabilisce un massimale pari ad euro 5.000.000 (cinque milioni/00).
5. La garanzia assicurativa deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di modifiche contrattuali aggiuntive eventualmente affidate a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
6. Lo schema tipo di copertura assicurativa contro i rischi di esecuzione previsto dal relativo Decreto Ministeriale, attualmente vigente, a cui la garanzia assicurativa inerenti al Contratto deve essere conforme, prevede che la garanzia assicurativa contempli tre partite che, nell'ambito del presente Contratto, devono avere quali massimali gli importi di seguito indicati con riferimento a ciascuna partita:
 - Partita 1 - Opere: pari all'Importo Contrattuale e da integrarsi qualora, nell'ambito del presente appalto, siano eventualmente affidati lavori aggiuntivi all'Appaltatore
 - Partita 2 - Opere Preesistenti: concerne i danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, e deve avere un importo pari all'Importo Contrattuale.
 - Partita 3 - Demolizione e Sgombero: concerne il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate. Nell'ambito dell'appalto di cui al presente Contratto, deve avere quale massimale un importo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
7. La garanzia assicurativa di cui al presente articolo deve offrire copertura contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e deve operare a “**primo rischio,**” rispetto ad eventuali altre polizze stipulate dall'Appaltatore.
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste debbono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dalla normativa vigente, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono

presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

10. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 14 Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi

1. Considerato che, come prescritto al successivo art. 15, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dell'appalto, prende in custodia tutti i beni di proprietà comunale rientranti nella consistenza del catasto stradale con conseguente applicazione dell'art. 2051 del Codice Civile, ha l'obbligo aggiuntivo di stipula di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi che sarà compensata economicamente all'interno del Canone di Gestione Tecnica relativo a “Assicurazione e gestione dei sinistri passivi”.
2. Tale polizza di Responsabilità Civile verso Terzi dovrà coprire l'Appaltatore dai rischi di danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali derivanti dalle incombenze contrattuali e in virtù del trasferimento da parte del Committente della custodia manutentiva del patrimonio stradale nei confronti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Tale polizza deve tenere indenne l'Assicurato (l'Appaltatore) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
3. L'Appaltatore dovrà, pertanto, stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile dedicata al presente appalto per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, con i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) unico per sinistro
 - Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) unico per sinistro

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivati da violazioni del D. Lgs 81/2008;
- danni derivanti da violazioni del D. Lgs 196/03;
- danni derivanti da interruzione e/o sospensione dell'attività.

Tale polizza dovrà inoltre prevedere esplicitamente quanto segue:

- il Comune, la Società Parma Infrastrutture ed i loro dipendenti ed Amministratori dovranno essere considerati terzi;
 - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Parma, Parma Infrastrutture e loro dipendenti ed Amministratori;
 - R.C. personale dei dipendenti e/o collaboratori.
4. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato ed i documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovranno essere presentati agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere (almeno entro 10 (dieci) giorni prima della Consegna dell'Appalto).
 5. La polizza assicurativa dovrà essere operante per tutti i sinistri denunciati entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di emissione del certificato di verifica della conformità dell'appalto di global service, purché afferenti a fatti verificatisi in vigenza del presente Contratto.

6. È obbligo dell'Appaltatore fornire a Parma Infrastrutture una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza prevista per ciascun rinnovo. L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere nella stipula della suddetta polizza che, in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore, la Compagnia di Assicurazione si impegni inderogabilmente a darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza.
7. L'eventuale mancanza di copertura assicurativa RCT nel corso della vigenza del Contratto per un trimestre costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., qualora l'Appaltatore non ripristini suddetta copertura assicurativa RCT, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita diffida ad adempiere.
8. L'Appaltatore dovrà prevedere nella stipula della polizza RCT una disdetta con preavviso non inferiore ai 6 mesi, e si impegna, nel caso in cui la compagnia assicuratrice decidesse di uscire dal rischio a comunicare tale criticità all'Amministrazione almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della polizza.
9. La suddetta polizza potrà prevedere una franchigia che dovrà però essere gestita tramite SIR assistita, con pagamento integrale del sinistro da parte della compagnia, con eventuale rivalsa della Compagnia assicurativa sull'Appaltatore.
10. L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere nella stipula della suddetta polizza la facoltà da parte dell'Appaltatore di indicare professionisti quali legali, periti, medici legali e consulenti tecnici nella gestione dei sinistri. L'Amministrazione Comunale e Parma Infrastrutture potranno esercitare la facoltà di esprimere eventuali motivi ostativi nella nomina di tali professionisti.
11. L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere nella stipula della suddetta polizza che, in caso di mancato pagamento del premio relativo alla polizza RC da parte dell'Appaltatore, la Compagnia di Assicurazione si impegni inderogabilmente a darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza.

CAPO 6. OBBLIGHI ESECUTIVI DELL'APPALTATORE

Art. 15 Consegna dell'appalto e custodia

1. Il Direttore dell'Esecuzione, previa disposizione del RUP, comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere l'appalto, non oltre il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del Contratto. All'esito delle operazioni di consegna, il DEC e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine di Durata di cui al precedente art. 9.

[eventuale e alternativo - in caso di consegna in via d'urgenza] Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti, sussistendo la ragione d'urgenza rappresentata dalla circostanza che, l'esecuzione dell'Intervento è stata avviata prima della stipula del Contratto.

2. Con la firma del verbale di consegna dell'appalto, l'Appaltatore riceve la custodia dei beni consegnati trovando così applicazione l'articolo 2051 del Codice Civile. Suddetto rapporto di custodia è funzionale all'obbligo di risultato descritto all'art. 1 del presente Contratto e determina in capo all'Appaltatore un autonomo e prevalente potere di vigilanza e di controllo sulla res.
3. Per effetto di quanto precede, l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne Parma Infrastrutture, assumendo tutte le responsabilità di carattere civile e penale in ordine agli eventi dannosi lamentati dai terzi, avvenuti nel corso della vigenza del contratto e occasionati dalla detenzione e dall'esercizio delle attività oggetto del presente appalto. Nessun onere economico potrà, inoltre, gravare sulla Stazione Appaltante in relazione alle controversie insorte anche successivamente alla durata del contratto per gli eventi dannosi

appena citati avvenuti a terzi nel corso del rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno, qualora eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'appalto, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Il RUP accerta l'avvenuta osservanza degli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 39 del presente Contratto prima della redazione del verbale di consegna di cui al presente articolo e ne comunica l'esito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e le prestazioni non possono essere iniziate.
6. Le disposizioni sulla consegna, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
7. All'atto della consegna, l'Appaltatore dovrà dimostrare di avere a disposizione mediante esibizione del relativo titolo, le seguenti dotazioni e attrezzature:
 - a) Il parco mezzi indicato in fase di offerta;
 - b) Un ufficio tecnico opportunamente dimensionato e dotato di tutte le attrezzature informatiche necessarie per svolgere i servizi richiesti all'interno del territorio del Comune di Parma;
 - c) Tutte le attrezzature, magazzini, ecc. previsti nei successivi capitolati specifici nonché presentati nell'offerta all'atto di presentazione dell'offerta
 - d) Deposito per le attrezzature e per il ricovero di veicoli e materiali così da poter effettuare tempestivamente gli interventi previsti nel presente appalto, con particolare cura per l'operatività del pronto intervento;
 - e) Aree per lo stoccaggio dei materiali necessari agli interventi, per eventuali deposito e custodia di materiali reimpiegabili;
 - f) Impianto di produzione del conglomerato bituminoso o idoneo titolo che garantisca la possibilità di approvvigionamento dei materiali secondo le esigenze temporali, quantitative e qualitative richieste per il corretto espletamento delle obbligazioni contrattuali.
8. Se nel corso di esecuzione del Contratto dovesse venir meno anche uno solo dei requisiti previsti nel comma 7 che precede, la Stazione Appaltante avrà motivo di risoluzione del Contratto qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
9. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la stipula del Contratto, accetta e conferma di aver preso visione dello stato manutentivo del patrimonio stradale Demaniale oggetto del presente Contratto, delle caratteristiche ambientali, della possibilità logistica e di accesso dei mezzi di trasporto, del tipo di viabilità e dei sottoservizi, delle condizioni idriche, igienico/sanitarie, dell'ubicazione delle pubbliche discariche e degli oneri relativi.
10. I beni saranno presi in carico dall'Appaltatore nello stato in cui si trovano senza che lo stesso possa invocare, in nessun momento, loro carenze e quindi dovrà mantenerli in esercizio ed in condizioni di

sicurezza secondo quanto previsto dal presente Contratto e dalle leggi vigenti.

11. Rispetto all'entità dei beni stradali presi in custodia all'atto della consegna dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga fin d'ora ad estendere i vincoli contrattuali a tutta l'ulteriore viabilità che da quel momento in poi dovesse essere presa in carico dalla Committente.
12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo, si rimanda a quanto previsto all'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 come vigente.

Art. 16 Oneri e obblighi dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico d'Appalto, degli elaborati progettuali nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili ed espletati a regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 c.c. La violazione degli obblighi di cui alla presente lettera comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e dalle obbligazioni relative, o comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore di cui alle condizioni di Contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione del DEC su tutte le opere e interventi realizzati nel corso dell'esecuzione del Contratto. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Contratto;
 - f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DEC, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di Contratto all'Appaltatore le assistenze alla

posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- g. la concessione, su richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento e della segnaletica di cantiere per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- j. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Contratto o sia richiesto dalla Direzione del DEC, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- k. la fornitura, manutenzione e guardiania/custodia dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- l. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i

modelli avuti in consegna. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- m. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione del DEC; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- n. l'adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori ricompresi nell'appalto, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Resta ferma ogni più ampia responsabilità a carico dell'Appaltatore in caso di infortuni degli operai, delle persone addette ai lavori e servizi stessi e dei terzi, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- o. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori e dei servizi, compreso la pulizia delle caditoie stradali. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- p. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- q. provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art.1454 c.c., previa diffida ad adempiere trasmessa a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC, entro il termine dei 15 (quindici) giorni dal ricevimento della medesima;
- r. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- s. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad

adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;

- t. il completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - u. richiedere e ottenere tempestivamente dal settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità del Comune di Parma, prima dell'inizio di ogni attività, idonea ordinanza di modifica temporanea della viabilità che autorizzi allo svolgimento delle prestazioni previste secondo i regolamenti comunali vigenti, nonché sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto. Medesima autorizzazione dovrà essere richiesta ad ANAS o ad altro ente proprietario/gestore di strade quando le opere da realizzare interferiscono con aree di loro proprietà. Tali richieste e relative autorizzazioni dovranno essere inoltrate a Parma Infrastrutture Spa. La violazione degli obblighi appena menzionati comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - v. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori e dei servizi la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a predisporre un segnalamento del cantiere secondo il Disciplinare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/09/2002 e secondo tutte le indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. La violazione degli obblighi appena menzionati comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - w. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. La violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione delle attività oggetto dell'appalto, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (quali Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione alle attività in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente alle attività, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in

quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dal successivo articolo 31 del presente atto.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 17 Obblighi speciali dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di 2 (due) testimoni qualora egli, invitato, non si presenti. In caso di n. 2 (due) assenze ingiustificate consecutive dell'Appaltatore alle operazioni di misura, si fa luogo alla risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, subito dopo la firma di questi, pena la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) a consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Contratto e ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, pena la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del DEC, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate allo stesso DEC.
3. L'Appaltatore deve produrre al DEC un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del DEC. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'Appaltatore dovrà redigere e produrre, su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a sue cura e spese, i disegni di contabilità del come costruito (*as built*) da allegarsi alla contabilità. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordinerà all'impresa di adempiere a tale incombenza e in caso di diniego o ritardo nella loro produzione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto commissionerà tali attività ad un professionista abilitato addebitando i relativi costi all'Appaltatore e detraendoli dalla contabilità finale.

Art. 18 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Contratto e nei suoi allegati.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni indicate nel presente atto e nei suoi

allegati ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L'Appaltatore, in particolare, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga ad impiegare solo materiali conformi a quanto prescritto all'art. 2.5 del D.M. CAM dell'Edilizia nonché dagli eventuali sopravvenuti Decreti in materia di Criteri Ambientali Minimi inerenti ai lavori stradali che verranno emanati dal competente Ministero nel corso del Contratto.

3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. Se l'Appaltatore di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso in cui sia stato autorizzato da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste nel presente atto e/o nei suoi allegati, sono disposti dal DEC o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove il DEC provvede al prelievo del relativo campione e contestualmente provvede, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dell'esecuzione del Contratto o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente atto e/o nei suoi allegati ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
10. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli di cui all'art. 4 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
11. L'Appaltatore deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle normative vigenti.
12. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Nuove Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 come vigente.

Art. 19 Rappresentanti dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, prima della consegna dell'Appalto, deve nominare un proprio rappresentante tecnico che svolgerà le funzioni di Direttore tecnico generale dell'appalto (in seguito anche il "DTG"), ossia la persona incaricata di svolgere per nome e conto dell'Appaltatore l'attività gestionale, amministrativa, organizzativa, imprenditoriale e di direzione generale. Quest'ultimo, per tutto il corso dell'esecuzione, sarà il referente unico con cui la Committente si interfacerà per quanto riguarda lo svolgimento dell'appalto nella sua interezza, per le informazioni necessarie atte a risolvere eventuali controversie, per le informazioni relative allo stato d'avanzamento dei lavori e dei servizi, per il recepimento degli ordini di servizio, per la proposta di interventi atti a risolvere problemi manutentivi con relativi progetti e preventivi e per qualsiasi altro documento attinente lo svolgimento delle singole prestazioni. Il DTG è altresì il soggetto responsabile della sottoscrizione dei documenti relativi alla contabilità ed alla fatturazione periodica. Tutti i contatti con Parma

Infrastrutture e più in particolare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e col Responsabile Unico del Progetto, dovranno essere tenuti da questo soggetto.

2. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente copia dell'atto di procura con il quale è stato nominato il predetto DTG incaricato entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. La Società ha comunque facoltà di chiederne in qualunque momento l'eventuale sostituzione a mezzo di una motivazione scritta.
3. Il DTG è tenuto ad essere sempre reperibile telefonicamente o un diverso soggetto reperibile in sua vece 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Il DTG è altresì tenuto a recarsi di persona o di inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita alla Società presso gli uffici della stessa, nell'orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto, tutte le volte che il Responsabile Unico del Progetto lo ritenga necessario.
4. Il DTG individua, all'interno della propria organizzazione, la figura tecnica preposta al coordinamento di tutte le attività dell'appalto denominata Coordinatore Tecnico (di seguito anche il "CT"), la quale si interfacerà con il DEC per tutte le problematiche inerenti alla programmazione, all'esecuzione e gestione di tutte le attività dell'appalto. Il CT dovrà essere in possesso di una comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. L'Appaltatore, tramite il CT, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del CT e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione inerente ai soggetti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 o 4 del presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Ogni variazione inerente al soggetto di cui al primo periodo del precedente comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di procura.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 20 Ultimazione delle prestazioni

1. Al termine dell'appalto e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procede all'accertamento sommario della regolarità delle attività eseguite.

Art. 21 Termini per la verifica di conformità

1. Il Certificato di verifica di conformità del servizio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
2. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle attività in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Contratto.

Art. 22 Vizi e difformità dell'opera

1. L'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 12 (dodici) mesi dall'ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata.
2. L'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

CAPO 8. GESTIONE TECNICA

Art. 23 Contenuti del servizio di gestione tecnica

1. Il contenuto delle attività di cui al presente articolo ha una funzione meramente descrittiva restando esclusivamente definito il contenuto delle stesse dal Capitolato Tecnico d'Appalto, agli articoli 9 e seguenti, da intendersi qui integralmente richiamati.
2. Per Gestione tecnica si intende l'insieme di attività e servizi necessari ad una gestione integrata della manutenzione volta al raggiungimento degli obiettivi che la Società intende conseguire con il presente appalto.
3. I servizi di gestione tecnica ricompresi nell'appalto sono di seguito brevemente descritti:
 - **Centralino, pronto intervento e reperibilità:** Sarà compito dell'Appaltatore organizzare un servizio di ricevimento delle segnalazioni inerenti la gestione del processo manutentivo mediante l'attivazione di una linea telefonica appositamente dedicata, relativo numero verde e specifico indirizzo di posta elettronica, in funzione tutti i giorni dalle ore 8 alle 18; nel restante lasso di tempo dovrà essere attivata una segreteria telefonica che riporti le indicazioni sugli orari di funzionamento, il numero del tecnico reperibile o del numero di emergenza. Tale segreteria dovrà permettere la registrazione delle comunicazioni che l'utenza vorrà rilasciare. L'Appaltatore deve allestire un servizio di pronto intervento e reperibilità, tempestivo ed efficace. L'assuntore dovrà assicurare un servizio di reperibilità in funzione tutti i giorni, compresi prefestivi e festivi, sempre attivo (24 ore su 24).
 - **Vigilanza, monitoraggio e preventivazione:** L'Appaltatore dovrà istituire un servizio di vigilanza continuativa di tutta la rete stradale e delle sue pertinenze affidatagli in custodia, che dovrà essere strutturato in maniera da garantire su tutto il territorio comunale un controllo periodico e programmato tale da prevenire e mettere in sicurezza tutte quelle situazioni che possano creare pericolo alla pubblica incolumità. Questa attività porterà alla stesura di un dettagliato e continuativo report di monitoraggio dal quale sarà possibile estrapolare l'evoluzione delle caratteristiche manutentive di ciascuna strada e infrastruttura facente parte del patrimonio stradale affidato in custodia all'Appaltatore.
 - **Gestione informatizzata dell'appalto:** il servizio ha per oggetto la realizzazione e gestione di un completo strumento di supporto decisionale ed operativo costituito da sistemi informatici, banche dati, procedure e funzioni finalizzate a raccogliere, organizzare, archiviare, elaborare, utilizzare, aggiornare e comunicare le informazioni necessarie per l'impostazione, l'attuazione e la gestione del servizio di global service affidato mediante il presente appalto;
 - **Gestione amministrativa e controllo degli interventi di ripristino per manomissione suolo pubblico:** L'Appaltatore svolgerà tutte le funzioni istruttorie relative alla gestione degli interventi di manomissione del suolo pubblico effettuati da parte di soggetti erogatori di pubblici servizi ovvero da parte di privati sui sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi e piste ciclabili del Comune nonché su aree comunali pubbliche o di uso pubblico anche per la realizzazione di passi carrai e simili ed interventi affini e predisporrà tutte le relative concessioni come definito dettagliatamente nei successivi elaborati di progetto.
 - **Assicurazione e Gestione dei sinistri passivi:** oltre agli obblighi assicurativi stabiliti dal D.Lgs 36/2023, l'Appaltatore per quanto concerne le implicazioni dell'art. 2051 e 2043 del Codice Civile, che sono strettamente correlate alla presa in custodia di tutta la rete stradale di proprietà del Comune di Parma e le relative pertinenze, ha l'obbligo di stipulare una polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come meglio specificato nel presente Contratto al

precedente articolo 14. Il servizio in questione comprende anche la gestione tecnica amministrativa dei sinistri.

CAPO 9. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE

Art. 24 Contenuti della manutenzione ordinaria a canone

1. Il contenuto delle attività di cui al presente articolo ha una funzione meramente descrittiva restando esclusivamente definito il contenuto delle stesse dal Capitolato Tecnico d'Appalto, all'articolo 10 e seguenti, da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Rientra in questa attività l'esecuzione di tutti gli interventi localizzati necessari per garantire la sicurezza, la costante qualità e l'efficienza della rete stradale, marciapiedi e piste ciclabili affidate in custodia all'Appaltatore che si rendono necessari a seguito di rilevazione del servizio di vigilanza e monitoraggio, di segnalazioni puntuali, di richieste di intervento di Corpi di Polizia, ecc.
3. L'attività sarà svolta giornalmente con la presenza minima di 3 (tre) squadre operative la cui composizione minima è di seguito dettagliata:
 - a. due squadre destinate alla manutenzione ordinaria che esegue interventi su pavimentazioni bituminose ciascuna delle quali opererà con tre operai specializzati ed un camion idoneo al trasporto di materiale bituminoso caldo e dell'emulsione bituminosa (con tutte le attrezzature necessarie) e dotato della segnaletica necessaria per l'allestimento del cantiere in sicurezza;
 - b. una squadra che esegue interventi di manutenzione su strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze ecc. in materiale lapideo sarà la seguente che opererà con due operai specializzati ed un camion di supporto per la segnaletica di cantiere, le attrezzature ed eventuali altri materiali necessari allo svolgimento delle attività;
4. L'Appaltatore attraverso il Sistema Informativo organizza in modo efficiente ed organico l'esecuzione di tutte le attività di manutenzione ordinaria che ciascuna squadra operativa deve eseguire e comunica preventivamente e giornalmente al DEC l'elenco degli interventi che ciascuna squadra eseguirà nel corso della giornata lavorativa.
5. Ogni squadra sarà connessa e geolocalizzata attraverso il Sistema Informativo.
6. Per quanto riguarda l'eventuale applicazione di somme a titolo di penale, previste per mancato rispetto di disposizioni inerenti al servizio di manutenzione ordinaria, si rinvia al successivo art. 46 (Penali) del presente Contratto.

CAPO 10. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Art. 25 Piano degli Interventi e Programma Esecutivo Annuale

1. Il contenuto delle attività di cui al presente capo ha una funzione meramente descrittiva restando esclusivamente definito il contenuto delle stesse dal Capitolato Tecnico d'Appalto, agli articoli 10 e 12 e seguenti, da intendersi qui integralmente richiamato.
2. A seguito del servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina, l'Appaltatore è tenuto a stilare un Report di monitoraggio nei tempi e nei modi definiti dall'art. 9.2.3 del Capitolato Tecnico d'Appalto.
 - 2.1 In particolare, il predetto Report di monitoraggio viene stilato nel mese di febbraio di ogni anno e nel mese di agosto viene redatto un aggiornamento in itinere.
3. Dal Report di monitoraggio stilato annualmente nel mese di febbraio sarà ricavato un Piano di Interventi nel quale saranno inserite tutte le attività di manutenzione straordinaria e ordinaria extracanone ritenute necessarie sul demanio stradale oggetto dell'appalto.
4. Dal Piano di Interventi redatto dall'Appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche "DEC"), il DTG ed il CT definiscono gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria extracanone da

realizzare nell'anno solare di riferimento, nell'ambito degli impegni contrattuali, all'interno di un documento definito "Programma Esecutivo Annuale".

- 4.1 Resta inteso che il programma di cui al comma immediatamente precedente potrà essere in parte rivisto e revisionato a seguito di emergenze e criticità che dovessero essere intervenute.

Art. 26 Cronoprogramma e Programma esecutivo dell'intervento

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre un cronoprogramma delle attività manutentive inserite nel Programma Esecutivo Annuale all'interno del quale saranno indicati per ogni singolo cantiere: il luogo, la tipologia di intervento, la durata del cantiere e il periodo temporale in cui effettuare l'intervento.
 - 1.1 Detto documento sarà condiviso con il settore del Comune di Parma competente e diventerà vincolante ed efficace una volta approvato formalmente dal DEC.
2. L'Appaltatore dovrà garantire la forza lavoro necessaria per l'esecuzione delle attività così come definito nell'art. 12.3 del Capitolato Tecnico D'appalto.
3. Per ogni singola attività manutentiva contenuta nel Programma Esecutivo Annuale, l'Appaltatore dovrà procedere, prima della partenza del cantiere, ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, alla consegna al DEC un proprio programma esecutivo dell'intervento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
 - 3.1 Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.
4. Il programma esecutivo dell'intervento dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori così come previsto nel Codice dei Contratti.
5. Per quanto riguarda l'eventuale applicazione di somme a titolo di penale previste per mancato rispetto di disposizioni inerenti agli interventi di manutenzione programmata (manutenzione straordinaria e ordinaria extracanonica) si rinvia al successivo art. 46 (Penali) del presente Contratto.

Art. 27 Inderogabilità dei termini di esecuzione di ogni singola attività del Programma Esecutivo Annuale

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio del singolo intervento, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente atto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali

o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio del singolo intervento, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, qualora l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Qualora si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali, non prevedibili al momento dell'approvazione del cronoprogramma definito, tali da impedirne l'esecuzione a regola d'arte, il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, rappresenterà la necessità di dover modificare il cronoprogramma dell'intervento e l'Appaltatore si obbliga alla sua rimodulazione al fine di corrispondere all'interesse pubblico.
 4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei Contratti.

Art. 28 Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

CAPO 11. SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO ANTIGHIACCIO

Art. 29 Contenuto del servizio di sgombero neve e servizio antighiaccio

1. Il contenuto delle attività di cui al presente capo ha una funzione meramente descrittiva restando esclusivamente definito il contenuto delle stesse dal Capitolato Tecnico d'Appalto, all'articolo 11 e seguenti, da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Spetta all'Appaltatore la gestione dei servizi di sgombero neve e servizio antighiaccio da attuare a suo esclusivo giudizio e responsabilità.
3. Le attività minime di tale servizio si sintetizzano in termini di:
 - a) monitoraggio costante della rete stradale nei periodi in cui le condizioni climatiche possono comportare la formazione di ghiaccio o la precipitazione di neve sulla viabilità;
 - b) esecuzione dei controlli sulla percorribilità delle strade nelle migliori condizioni di sicurezza compatibili con le condizioni ambientali del momento;
 - c) attuazione degli interventi tesi a contenere il pericolo e il disagio all'utenza nel caso in cui si verifichi o si preveda la formazione di ghiaccio e/o la precipitazione di neve sulla rete viaria affidata in gestione.
4. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del servizio nel periodo compreso tra il 15 Novembre al 15 Aprile dell'Anno successivo, garantendo comunque a richiesta della Stazione Appaltante l'espletamento del medesimo anche al di fuori del periodo sopra citato.

CAPO 12. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI

Art. 30 Servizi compensati a canone e servizi e lavori compensati a misura

1. Come previsto all'art. 2, comma 2, del presente Contratto, l'appalto è compensato in parte a Canone ed in parte a misura.
2. La contabilizzazione sarà eseguita trimestralmente e comunque alle scadenze fissate alle seguenti date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. Il primo SAL sarà quindi emesso alla prima delle predette date, indipendentemente dal tempo trascorso dal verbale di consegna dell'appalto. I successivi seguiranno le cadenze indicate in precedenza.
3. Si procederà alla contabilizzazione delle attività compensate a canone corrispondendo all'appaltatore la quota parte del canone annuale relativa al periodo temporale di riferimento moltiplicandola per il coefficiente correttivo di qualità del servizio il cui calcolo è illustrato nel Capitolato Tecnico d'Appalto.

E più precisamente si avrà:

$$I = C \times (p/12) \times a \text{ dove}$$

I = importo da liquidare

C = canone annuale previsto per la relativa prestazione

P = periodo di riferimento di contabilizzazione espresso in mesi

a = coefficiente di qualità

per il servizio neve e prevenzione ghiaccio vale la formula seguente:

$$I = C \times (p/5,5) \times a \text{ dove}$$

I = importo da liquidare

C = canone annuale previsto per il servizio

P = periodo di riferimento di contabilizzazione espresso in mesi

a = coefficiente di qualità (prodotto tra il coefficiente di Tempestività ed Efficienza)

4. Il calcolo dei coefficienti di qualità dei servizi è definito all'interno del Capitolato Tecnico d'Appalto all'art. 9.6 per i servizi di Gestione Tecnica, all'art. 10.8 per il Servizio di manutenzione ordinaria e art. 11.11 per il Servizio di sgombero neve e antighiaccio.
5. La valutazione della qualità dei servizi compensati a canone mediante i coefficienti sopra esposti non si applica al primo trimestre di attività.
6. Le misure, rilevate in contraddittorio nel corso dell'esecuzione dei servizi e dei lavori, saranno riportate su supporto informatico e cartaceo sottoscritto dall'Impresa e dal DEC. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera e di collaudo definitivo.
7. Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così come precisati nella documentazione di gara ed all'art. 7 del presente Contratto, in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori saranno quantificati secondo quanto previsto e computato nel PSC.
8. Inoltre, per quanto attiene agli importi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso d'asta, così come precisati nella documentazione di gara ed all'art. 7 del presente Contratto, in occasione dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori saranno quantificati secondo quanto indicato nelle relative voci di elenco prezzi.
9. Per i servizi e lavori da remunerare a misura, le misure rilevate ed elaborate consentiranno di dedurre direttamente le quantità effettivamente eseguite cui applicare i prezzi unitari ed il ribasso offerto.

Art. 31 Prestazioni non previste nell'elenco prezzi

1. Quando sia necessario eseguire delle prestazioni non previste dal Contratto o utilizzare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle prestazioni o materiali si valutano:
 - a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili si cui al Contratto;

- b) quando sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera a), ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
 4. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
 5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, i quali vengono comunque computati nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
 6. La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse alle prestazioni oggetto dell'appalto. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
 7. L'esecuzione di tali prestazioni non previste dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata del DEC.
 8. Per le attività in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
 9. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.
 10. Le attività in economia verranno valutate con i costi unitari di materiali, trasporti e noli offerti o stabiliti nell'Elenco Prezzi adottato dalla Committente; per quanto attiene i costi unitari della mano d'opera verranno rilevati dalla tabella dei Prezzi – Provincia di Parma della "Commissione Regionale per il rilevamento del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli" dell'Emilia-Romagna vigente alla data di esecuzione di ciascuna prestazione, dell'Ufficio provinciale del Lavoro competente; su tali costi verrà applicata una maggiorazione forfettaria del 26% (ventisei per cento) per tener conto delle spese generali ed utili dell'Impresa e successivamente verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, fermo restando che il ribasso offerto non sarà applicato al costo della mano d'opera, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori.
 11. L'Impresa, qualora esegua attività in economia, ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al DEC le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dal DEC.
 12. Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 32 Contabilizzazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono contabilizzati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal DEC.

CAPO 13. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 33 Anticipazione

1. In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di euro 6.500.000

(seimilionicinquecentomila/00), valore delle prestazioni di ciascuna annualità, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del Contratto.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione oltre IVA di legge, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
 - 2.1 L'importo della predetta garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
 - 3.1 Sulle somme restituite sono inoltre dovuti, da parte dell'Appaltatore gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 34 Pagamenti in acconto

1. Gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) saranno emessi nel corso dell'appalto alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, dalla data del primo verbale di consegna. Il primo SAL sarà quindi emesso alla prima delle predette date, indipendentemente dal tempo trascorso dal verbale di consegna dell'appalto. I successivi seguiranno le cadenze indicate in precedenza.
 - 1.1 I lavori sono contabilizzati ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 che precedono, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2 del presente articolo, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.
2. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale.
 - 2.1 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del terzo anno contrattuale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di riferimento della contabilizzazione di cui ai commi 1 e 1.1 del presente articolo:
 - a) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento della fattura emessa dall'Appaltatore entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione del certificato di pagamento.
5. Ai sensi della normativa vigente la liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del presente Contratto;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40.
 - 5.1 In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

- 6.1 Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo 51, comma 3.
7. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori comporta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 35 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, ed è sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e trasmesso al RUP.
- 1.1 Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sono subordinate all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
- 2.1 Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si dà come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 34, commi 2 e 2.1, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di verifica della conformità dell'appalto ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, il cui rilascio è subordinato all'avvenuta presentazione da parte dell'Appaltatore della dovuta documentazione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente art. 34, comma 6 e seguenti, del Contratto.
6. Decorso il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento e/o del conto finale, o dall'emissione della relativa fattura solo se questa sia successiva all'emissione del predetto certificato e/o del conto finale, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

Art. 36 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. La revisione prezzi, se dovuta, avviene esclusivamente secondo quanto disposto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.
2. In particolare, la revisione prezzi, se dovuta, verrà riconosciuta ed applicata alle attività (lavori e servizi) contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2026. Nulla sarà riconosciuto per le attività (lavori e servizi) contabilizzate a tutto il 31/12/2025. La revisione sarà definita prendendo a riferimento, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del D. Lgs 36/2023, il confronto fra gli indici medi ISTAT dell'anno 2024 con gli indici medi ISTAT dell'anno 2026 e seguenti.
3. La Stazione Appaltante farà fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa come vigente.

Art. 37 Cessione dei crediti

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 14. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 38 Modifiche al Contratto durante il periodo di efficacia

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto quelle modifiche contrattuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice dei Contratti.
2. Non sono riconosciute all'Appaltatore le modifiche apportate unilateralmente dallo stesso eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC.
3. La Committente, con la disposizione di cui al presente comma ed ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice dei Contratti, impone sin d'ora all'Appaltatore che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'Importo Contrattuale, esso garantirà l'esecuzione agli stessi patti e condizioni originariamente previste nel Contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le modifiche contrattuali non sostanziali, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei beni affidati in gestione con il presente Contratto e alla loro funzionalità, ai sensi dell'art.120, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 come vigente, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6, del D. Lgs. 36/2023. A tal fine si precisa che le modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 come vigente sono ammesse a prescindere dal loro valore.
5. La Stazione Appaltante si riserva inoltre di avvalersi di tutte le ulteriori casistiche previste per le modifiche contrattuali nell'art.120 del D. Lgs 36/2023.
6. Le modifiche contrattuali verranno definite mediante la stipula di un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle prestazioni introdotte.
7. Le modifiche contrattuali devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
8. Le eventuali modifiche contrattuali sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4 del presente Contratto. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per le attività oggetto della modifica contrattuale, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 4 comma 1.1 del presente atto.

CAPO 15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'allegato XVII al medesimo decreto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità
 - d) gli estremi per la richiesta del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 42 del D.lgs. n. 81/2008;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 43 del D.lgs. n. 81/2008.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) seguenti, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento ai sensi di Legge; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 6, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81/ 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso delle prestazioni ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 40 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene allegato al R.U.E. del Comune di Parma, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti.
- 1.1 In caso di violazione di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 immediatamente precedente, il Contratto si risolve ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'Appaltatore predisponde, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 all'articolo 39, commi 1, 2 o 5, ed agli articoli 41, 42, 43 e 44.
- 4.1 La violazione degli obblighi di cui alle disposizioni normative citate al comma immediatamente precedente, comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 41 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/ 2008, come vigente, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D. Lgs. n. 81/ 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, come indicati nel presente Contratto.
2. Per il servizio neve è stato redatto apposito DUVRI, allegato al presente Contratto, che l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni.
3. Gli obblighi di cui ai commi immediatamente precedenti sono estesi, altresì, alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 42 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della consegna dell'appalto, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori e dei servizi.
 - 1.1 Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi di Legge e in particolare dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/ 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/ 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni.
 - 1.2 In caso di violazione degli obblighi previsti ai commi 1 e 1.1 immediatamente precedenti comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Ai sensi della normativa vigente l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40, comma 4 del presente Contratto.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41 che precede.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato decreto.

Art. 44 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/ 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D. Lgs. n. 81/ 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima della stipula e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
 - 4.1 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. La violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo comporta la risoluzione del

presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal piano di sicurezza e di coordinamento, sono causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

CAPO 16. SUBAPPALTO

Art. 45 Subappalto

1. I soggetti affidatari del Contratto eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel Contratto.
 - 1.1 È ammesso il subappalto nelle modalità e nei termini previsti dalle le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice dei Contratti, a cui si rinvia integralmente.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla.
3. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. L'Appaltatore può affidare in subappalto le attività oggetto del Contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:
 - a) all'atto dell'offerta siano state indicate le attività che si intende subappaltare.
 - b) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - c) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti;
5. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Nel caso in cui si manifestino le condizioni di cui al successivo comma 8 lettera a), i contratti che verranno stipulati fra Appaltatore e subappaltatori dovranno prevedere il rispetto dei tempi di pagamento previsti per il presente Contratto. La violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui all' art. 100 del D. Lgs. 36/2023.
7. L' Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.
 - 7.1 La violazione dell'obbligo di cui al comma immediatamente precedente comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

- 7.2 Ai fini di assolvere il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore ed a tutti i subappaltatori.
8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non configurabili quali subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del Contratto lo consente.
9. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma.
- 9.1 In caso di violazione degli obblighi di cui al comma immediatamente precedente, il Contratto si risolve ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto di cui al presente Contratto, in virtù dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni oggetto del presente Contratto che possono essere subappaltabili non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CAPO 17. PENALI E RISOLUZIONI

Art. 46 Penali

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, il mancato rispetto del termine di durata fissato per l'ultimazione delle singole attività di manutenzione ordinaria o straordinaria inserite nel Programma Esecutivo Annuale e nel Cronoprogramma di cui ai precedenti art. 25 e 26 del presente Contratto, comporta l'applicazione, a danno dell'Appaltatore, di una penale pari all'1,0 (uno) per mille dell'Importo dello specifico intervento preventivato in fase di stesura del Programma, da comminarsi per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo oltre i termini di Durata dell'intervento; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di:
 - a) ritardo, per causa imputabile all'Appaltatore, nella ripresa delle attività seguente ad una rimodulazione del cronoprogramma da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con applicazione della penale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo.
 - b) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, con applicazione della penale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini indicati dal DEC nel relativo Ordine di Servizio. La penale di cui alla presente lettera b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
3. All'Appaltatore, inoltre, verranno applicate penali per il mancato rispetto delle seguenti disposizioni inerenti al servizio di manutenzione ordinaria:
 - a) in caso di mancato rispetto del numero minimo di squadre operative giornaliere (non preventivamente approvato dal DEC) l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di penale per ogni squadra in meno per ogni giorno di mancanza;

- b) in caso di mancato rispetto della composizione minima delle squadre operative giornaliere (non preventivamente approvato dal DEC) l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di penale per ogni elemento in meno per ogni giorno di mancanza;
 - c) in caso di mancato rispetto delle pattuizioni inserite negli elaborati dell'offerta di gara dall'Appaltatore (non preventivamente approvato dal DEC), l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di penale per ogni elemento in meno per ogni giorno di mancanza;
 - d) in caso di mancanza o inefficienza dei sistemi informatizzati di comunicazione e/o controllo o di ogni altro sistema proposto come miglioria, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di penale per ogni elemento in meno per ogni giorno di mancanza;
 - e) in caso di mancato raggiungimento del limite trimestrale degli interventi previsti (rif. Art. 10.7 del Capitolato Tecnico d'Appalto) si applicherà, a titolo di penale, una detrazione pari al 5% sul Canone.
4. All'Appaltatore verranno altresì applicate penali per il mancato rispetto delle seguenti disposizioni inerenti al servizio di manutenzione straordinaria e ordinaria extracanone:
- a) in caso di mancato utilizzo di materiale non rispondente alle richieste della DEC, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di penale oltre all'eventuale onere a proprio carico dell'asportazione del materiale non richiesto e alla nuova esecuzione dei lavori;
 - b) in caso di sottodimensionamento della squadra o per la mancanza di una specifica attrezzatura tecnica rispetto a quanto pattuito e definito nel piano di intervento (es. macchina fresatrice, ecc.), l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di penale per ogni singola mancanza per ogni giorno in cui questa problematica si verificherà;
 - c) in caso di mancato rispetto di disposizioni dell'Ufficio di Direttore dell'Esecuzione del Contratto in merito a lavori di rifinitura o complementari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: messa in quota di chiusini, messa in quota di caditoie, corretta esecuzione delle giunte, ecc.), l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di penale per ogni singola mancanza.
5. Ai sensi dell'art. 126, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, l'importo complessivo delle penali determinate da inadempimento non può superare il 10% (dieci per cento) dell'Importo Contrattuale netto. Raggiunto un importo complessivo delle penali applicate per le ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo Contrattuale netto, il Contratto si risolve ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 47 Risoluzione del Contratto, recesso, esecuzione d'ufficio dei lavori e clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto è risolto nei modi e nei termini previsti dall'art.122 del Codice dei Contratti, nonché nei casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente e in ogni singolo caso previsto dalle disposizioni del presente Contratto.
2. In particolare, qualora l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni, secondo quanto disposto dall'art. 122, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Qualora, scaduto il predetto termine e redatto il verbale in contraddittorio, permanga l'inadempimento, il Contratto è risolto di diritto.
3. Inoltre, il Contratto si risolve ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, in ciascuna delle ipotesi previste nel presente atto mediante le seguenti disposizioni:
 - Art. 14 (Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi), comma 7, in caso di mancanza di copertura assicurativa RCT nel corso della vigenza del Contratto per un trimestre qualora l'Appaltatore non ripristini tale copertura assicurativa RCT entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere.
 - Art. 15 (Consegna dell'appalto e custodia), comma 4, per il mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la consegna dell'appalto.
 - Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. a), per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili ed espletati a regola d'arte, e per l'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 c.c.
 - Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. b), per il mancato rispetto degli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché della pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante.
 - Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. d), per la mancata esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione del DEC su tutte le opere e interventi realizzati nel corso dell'esecuzione del Contratto.
 - Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. f), per la violazione degli obblighi previsti alla medesima lettera f).
 - Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. g), per la mancata concessione, su richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento e della segnaletica di cantiere per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. h), per il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. i), per il mancato rispetto dell'obbligo di concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei servizi descritti alla medesima lettera i) alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. j), per la mancata esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Contratto o sia richiesto dalla Direzione del DEC, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. k), per il mancato rispetto dell'obbligo di fornitura, manutenzione e guardiania/custodia dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché dell'illuminazione notturna del cantiere.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. l), per il mancato rispetto dell'obbligo di predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. m), per il mancato rispetto dell'obbligo di predisposizione di idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché di rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione del DEC e, nel caso di sospensione dei lavori, di adozione di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. n), per il mancato rispetto dell'obbligo di adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori ricompresi nell'appalto, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. o), per il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e dell'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori e dei servizi, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. p), in caso di violazione dell'obbligo di dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. q), in caso di violazione dell'obbligo di provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. r), in caso di violazione del divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. s), in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. t), in caso di violazione dell'obbligo di completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.

- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. u), per la violazione degli obblighi previsti alla medesima lettera u).
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. v), per il mancato rispetto dell'obbligo di installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori e dei servizi la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate, nonché di preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza, nonché di predisporre un segnalamento del cantiere secondo il Disciplinare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/09/2002 e secondo tutte le indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. w), in caso di violazione dell'obbligo di installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 2, in caso di violazione dell'obbligo di individuare la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 nonché, conseguentemente, di indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità nella bolla di consegna del materiale.
- Art. 17 (Obblighi speciali dell'Appaltatore), comma 1, lettera a), per la violazione dell'obbligo di intervenire alle operazioni di misurazione in caso di n. 2 (due) assenze ingiustificate consecutive.
- Art. 17 (Obblighi speciali dell'Appaltatore), comma 1, lettera b), per non avere ottemperato agli obblighi concernenti la sottoscrizione di brogliacci, di libretti delle misure ed eventuali disegni integrativi.
- Art. 17 (Obblighi speciali dell'Appaltatore), comma 1, lettera d), per la violazione dell'obbligo di consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- Art. 40 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere), comma 1.1, in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 del medesimo articolo 40.
- Art. 40 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere), comma 4.1, per la violazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 agli articoli 39 comma 1, e agli articoli 41,42,43 e 44.
- Art. 43 (Piano operativo di sicurezza), comma 1.2, in caso di violazione degli obblighi previsti ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 43.
- Art. 44 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 5, in caso di violazione degli obblighi descritti nel medesimo articolo 44.
- Art. 45 (Subappalto), comma 5, in caso di violazione degli obblighi di indicare puntualmente, all'interno del contratto di subappalto, l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché di prevedere, nel caso in cui si manifestino le condizioni di cui all'art. 45 comma 8 lettera a), nei contratti che verranno stipulati fra Appaltatore e subappaltatori il rispetto dei tempi di pagamento previsti per il presente Contratto.
- Art. 45 (Subappalto), comma 7.1, per la violazione dell'obbligo, descritto al comma 7 del medesimo articolo, di trasmissione alla Committente della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
- Art. 45 (Subappalto), comma 9.1, per la violazione dell'obbligo, descritto al comma 9 del medesimo articolo, di corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- Art. 46 (Penali), comma 5, qualora l'importo complessivo delle penali applicate per le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 46 sia pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo Contrattuale netto.

- Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 1.1, in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) indicate al comma 1 del medesimo articolo 51.
 - Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 2.5, in caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, e relativi sottocommi, del medesimo articolo 51.
 - Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 4.2, in caso di ritardo o rifiuto da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori di esibire copia del libro unico del lavoro.
 - Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 5.2, in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 5.1 del medesimo articolo 51.
 - Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 6.2, in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 6.1 del medesimo articolo 51.
 - Art. 58 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 7, nel caso in cui l'Appaltatore non inserisca nei contratti con eventuali subcontraenti, un'apposita clausola con la quale quest'ultimi assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
4. Il Contratto si risolve di diritto ai sensi del 1456 c.c. in ciascuna delle specifiche ipotesi previste nelle disposizioni del presente atto di seguito riepilogate:
- Art. 5 (Incedibilità del Contratto), comma 1, per la violazione dell'obbligo di incedibilità del contratto.
 - Art. 6 (Prestazioni a carico dell'Appaltatore), comma 11, in caso di sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto per decisione unilaterale dell'Appaltatore, fermi restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione nonché l'eventuale responsabilità penale ai sensi dell'art. 331 c.p. rubricato "interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità".
 - Art. 34 (Pagamenti in acconto), comma 7, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori.
 - Art. 44 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 6, in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal piano di sicurezza e di coordinamento.
 - Art. 45 (Subappalto), comma 10, in caso di violazione del divieto di subappaltare ulteriormente le prestazioni oggetto del presente Contratto che possono essere subappaltabili.
 - Art. 58 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lettera a), in caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a) del medesimo art. 58.
 - Art. 58 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lettera b), in caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4 del medesimo art. 58.
 - Art. 62 (Responsabilità amministrativa e trasparenza), comma 2.1, per la violazione delle regole menzionate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.
5. Il Contratto si risolve altresì di diritto ai sensi del 1456 c.c., mediante dichiarazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata a /r o a mezzo pec con cui la Stazione Appaltate dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, nei seguenti casi:
- a) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - c) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal Contratto;
 - d) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni rivolte al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - g) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;
 - h) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art.3, comma 9 bis, della L.136/2010 e smi.
6. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, come previsto dall'art. 122, comma 6, del Codice dei Contratti. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
7. Nel caso di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, inoltre, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine assegnato dalla Committente. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore oneri e spese relativi, ai sensi dell'art. 122 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.
8. La Committente, nei casi di esecuzione d'ufficio, denominata anche quale esecuzione in danno, può avvalersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. Nei suddetti casi, la Committente ha inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
9. La Committente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto secondo i modi e i termini di cui all'art. 123 del Codice dei Contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, di recesso, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, si procede ai sensi dell'art. 124 del Codice dei Contratti, a cui si rinvia integralmente.

CAPO 18. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 Riserve dell'Impresa

1. L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi e dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:
 - a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

3. Le riserve, a pena di decadenza, devono essere tempestive, ossia devono essere iscritte nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa.
- 3.1 Inoltre, le riserve, sempre a pena di decadenza, devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
- 3.2 Se le riserve non vengono riportate anche nelle emissioni dei SAL successivi a quello in cui sono state iscritte per la prima volta si ritengono decadute e non più proponibili.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
 - 4.1 In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal Capitolato Tecnico d'Appalto o dal progetto esecutivo;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
5. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
 - 5.1 L'Appaltatore, inoltre, ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
 - 5.2 Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente periodo, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore e, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
 - 7.1 Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro e le partite contabilizzate nel predetto registro di contabilità si intendono come definitivamente accettate.
8. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
 - 8.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

9. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 49 Collegio consultivo tecnico

1. Ai sensi dell'art. 215, D.lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso la Stazione Appaltante, di un collegio consultivo tecnico, con le modalità ed i compiti previsti dall'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023.
 - 1.1 In ordine al funzionamento del collegio consultivo tecnico, per tutto quanto non previsto al presente articolo, si rinvia integralmente all'osservanza ed all'applicazione degli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023.
2. Le Parti escludono espressamente sin da ora che le determinazioni del collegio consultivo tecnico possano assumere qualsivoglia valore di lodo arbitrale (sia rituale che irrituale).
3. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti ed essi possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
4. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del presidente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al Contratto.
5. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso da riconoscersi secondo quanto dettagliato nelle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12, e che grava in misura pari al 50% su ciascuna parte. In ogni caso la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. I compensi dei membri del collegio consultivo tecnico, limitatamente alla sola quota di competenza della Stazione Appaltante, sono computati, con riferimento agli importi massimi riconoscibili al collegio, all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "Compensi Collegio Consultivo Tecnico". L'operatore economico concorrente deve pertanto tenerne conto in fase di formulazione dell'offerta in sede di gara.

Art. 50 Foro competente

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, incluso il caso in cui non si sia giunti ad una loro soluzione in via stragiudiziale, e fermo restando che è ad ogni modo escluso il ricorso all'arbitrato, sia irrituale che rituale, è devoluta al Foro di Parma.

Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo

non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- 1.1 La violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) indicate al comma immediatamente precedente comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In forza del disposto di cui all'art. 119, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
 - 2.1 In particolare, l'Appaltatore, all'avvio del Contratto è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante copia della D.N.L. Denuncia di Nuovo Lavoro presentata dall'Appaltatore alla Cassa Edile relativamente all'affidamento oggetto del presente atto, affinché la Stazione appaltante possa verificarne il contenuto.
 - 2.2 L'Appaltatore è altresì obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia di ogni successiva integrazione della D.N.L. inerente all'affidamento di prestazioni ad eventuali subappaltatori.
 - 2.3 In caso di raggruppamento temporaneo, gli obblighi di trasmissione di copia della D.N.L. e rispettive integrazioni previsti al presente comma, gravano su ogni singolo componente del raggruppamento.
 - 2.4 In caso di consorzio, qualora sia stata individuata la cd. società consorziata affidataria, gli obblighi di trasmissione di copia della D.N.L. e rispettive integrazioni previsti al presente comma gravano esclusivamente in capo alla medesima consorziata affidataria. Diversamente, ossia qualora non sia stata individuata la cd. società consorziata affidataria, i predetti obblighi gravano in capo all'intero consorzio.
 - 2.5 La violazione degli obblighi di cui al comma 2, e relativi sottocommi, del presente articolo comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 119 del D.lgs. 36/2023.
4. In ogni momento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133.
 - 4.1 Possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 - 4.2 Il ritardo o rifiuto da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori di esibire copia del libro unico del lavoro comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

- 5.1 L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore vigila affinché tutti i lavoratori espongano detta tessera di riconoscimento.
- 5.2 La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 5.1 immediatamente precedenti, comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Qualora l'Appaltatore, avvalendosi dell'istituto del distacco di cui all'art. 30 D.lgs. 276/2003 e s.m.i., ed in riferimento all'esecuzione dell'affidamento in oggetto, intenda impiegare personale dipendente di un diverso operatore economico /impresa, è tenuto a trasmettere al RUP, precedentemente all'impiego in cantiere del predetto personale, la Comunicazione di distacco redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
- 6.1 La Comunicazione di distacco deve essere trasmessa al RUP unitamente a copia della seguente documentazione:
- Accordo di distacco, dal quale emerga chiaramente che l'azienda distaccante si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di istituto del distacco;
 - Assenso al distacco firmato da ogni lavoratore distaccato, con specifica di mansione e livello riferibili al lavoratore;
 - UNILAV di ognuno dei lavoratori distaccati.
- 6.2 La violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 6.1 immediatamente precedenti, comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 52 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di

avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

5. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
 - c) qualora la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e appalti diversi da quello oggetto del presente atto, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al presente Contratto d'appalto, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e all'appalto oggetto del presente Contratto, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

CAPO 19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 53 Utilizzo dei materiali di recupero o riciclati

1. In attuazione del Decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al successivo comma, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54 Terre e rocce da scavo

6. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

7. È altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano considerate rifiuti speciali ai sensi della vigente normativa ovvero siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti.
8. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

CAPO 20. PROPRIETÀ DEI MATERIALI E CUSTODIA DEL CANTIERE

Art. 55 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni riutilizzabili nei lavori del presente atto sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione delle disposizioni normative per i lavori pubblici i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle aree previste in progetto, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 56 Custodia del cantiere e piano di pronto intervento

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 57 Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni e le informazioni indicate dalla Direzione Lavori, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del DM 22 gennaio 2008, n. 37.

CAPO 21. NORME FINALI

Art. 58 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'Intervento:
 - a) per pagamenti a favore dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti

dedicati di cui al comma 1;

- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato dall'Appaltatore ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con propri eventuali subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010. La violazione dell'obbligo di cui al presente comma, comporta la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1454 c.c. qualora non venga ottemperata la diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 59 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) tutte le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le eventuali spese di registro e perfezionamento del Contratto, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese di pubblicità della gara espletata, le imposte e i diritti di segreteria.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente Contratto è soggetto all'I.V.A. - imposta sul valore aggiunto, come regolata dalla Legge. Tutti gli importi citati nel presente Contratto sono da intendersi al netto dell'I.V.A.

Art. 60 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini temporali di cui al presente Contratto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 61 Domicilio e comunicazioni

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che la Tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata alla Società. In difetto di tale notizia, la Società non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
3. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono col ministero di Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.
4. Qualsiasi comunicazione inerente all'esecuzione del presente Contratto, dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mediante posta raccomandata a/r, indirizzata come segue.

Se all'Appaltatore:

Via _____

CAP _____

PEC _____

Se alla Committente:

Parma Infrastrutture S.p.A.

Largo Torello De Strada 15/A

43121 Parma

PEC: parmainfrastrutture@pec.it

Art. 62 Responsabilità amministrativa e trasparenza

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Committente ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico, entrambi consultabili sul sito www.parmainfrastrutture.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente". L'Appaltatore si impegna a rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e nel Codice Etico che dichiara di aver letto e compreso.
 2. L'Appaltatore si impegna ad astenersi da qualsiasi comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. nonché in violazione dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione e nel Codice Etico di Parma Infrastrutture.
- 2.1 La violazione delle regole previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 nonché del relativo Codice Etico, costituisce grave inadempimento contrattuale, comportando la conseguente risoluzione del presente Contratto ai sensi del 1456 c.c.

Art. 63 Confidenzialità e Pubblicazioni

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 64 Trattamento dei dati personali

9. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa i limiti riguardanti l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
10. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
11. La Committente, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) "GDPR" 2016/679.
12. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al citato Regolamento (UE) 679/2016.
13. Le Parti si assumono la rispettiva responsabilità di quanto si dimostri necessario per garantire conformità del trattamento dei dati di persone fisiche con GDPR 2016/679, Dlgs 196/2003 ed altri Provvedimenti nazionali, ed esclusivamente derivanti dalle attività oggetto di Contratto.

Art. 65 Disposizioni generali e norme di rinvio

1. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto nella data in cui è apposta l'ultima delle firme digitali.

L'Appaltatore

(firmato digitalmente)

La Committente

Parma Infrastrutture S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Prof. Avv. Giorgio Pagliari
(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara altresì che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 5 (Incedibilità del Contratto), comma 1, ove è prevista la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. per la violazione dell'obbligo di incedibilità del contratto.
- Art. 6 (Prestazioni a carico dell'Appaltatore), comma 11, ove è prevista la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto per decisione unilaterale dell'Appaltatore, fermi restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione nonché l'eventuale responsabilità penale ai sensi dell'art. 331 c.p. rubricato

“interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità”.

- Art. 13 (Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore), nel quale si prevedono in capo all’Appaltatore obblighi volti alla limitazione di responsabilità in favore della Stazione Appaltante.
- art. 14 (Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi), nel quale si prevedono in capo all’Appaltatore obblighi volti alla limitazione di responsabilità in favore della Stazione Appaltante.
- Art. 14 (Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi), comma 7, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. in caso di mancanza di copertura assicurativa RCT nel corso della vigenza del Contratto per un trimestre qualora l’Appaltatore non ripristini tale copertura assicurativa RCT entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere.
- Art. 15 (Consegna dell’appalto e custodia), comma 3, ove si dispone che l’Appaltatore si obbliga a tenere indenne Parma Infrastrutture, assumendo tutte le responsabilità di carattere civile e penale in ordine agli eventi dannosi lamentati dai terzi, avvenuti nel corso della vigenza del contratto e occasionati dalla detenzione e dall’esercizio delle attività oggetto del presente appalto, nonché a non gravare la Stazione Appaltante di alcun onere economico in relazione alle controversie insorte anche successivamente alla durata del contratto per gli eventi dannosi appena citati avvenuti a terzi nel corso del rapporto contrattuale con l’Appaltatore, e ciò in virtù dell’Appaltatore riceve la custodia dei beni consegnati con la firma del verbale di consegna dell’appalto.
- Art. 15 (Consegna dell’appalto e custodia), comma 4, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. per il mancato rispetto del termine assegnato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la consegna dell’appalto.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore), comma 1 lett. a), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili ed espletati a regola d’arte, e per l’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 c.c.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore), comma 1 lett. b), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. per il mancato rispetto degli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché della pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore), comma 1 lett. c), ove è disposta l’assunzione da parte dell’Appaltatore, tenendo indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e dalle obbligazioni relative, o comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore di cui alle condizioni di Contratto.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore), comma 1 lett. d), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. per la mancata esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione del DEC su tutte le opere e interventi realizzati nel corso dell’esecuzione del Contratto.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore), comma 1 lett. e), ove l’Appaltatore si assume le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Contratto.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore), comma 1 lett. f), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. per la violazione degli obblighi previsti alla medesima lettera f).

- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. g), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la mancata concessione, su richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento e della segnaletica di cantiere per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. h), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. i), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei servizi descritti alla medesima lettera i) alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. j), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la mancata esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Contratto o sia richiesto dalla Direzione del DEC, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. k), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di fornitura, manutenzione e guardiania/custodia dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché dell'illuminazione notturna del cantiere.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. l), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. m), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di predisposizione di idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché di rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione del DEC e, nel caso di sospensione dei lavori, di adozione di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. m), nella parte in cui si prevede che resta a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto degli obblighi derivanti dal medesimo art. 16, comma 1 lett. m.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. n), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori ricompresi nell'appalto, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. n), ove si dispone che resta ferma

ogni più ampia responsabilità a carico dell'Appaltatore in caso di infortuni degli operai, delle persone addette ai lavori e servizi stessi e dei terzi, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. o), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e dell'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori e dei servizi, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. p), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione dell'obbligo di dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. q), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione dell'obbligo di provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. r), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione del divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. s), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. t), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione dell'obbligo di completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. u), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione degli obblighi previsti alla medesima lettera u).
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. v), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo di installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori e dei servizi la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate, nonché di preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza, nonché di predisporre un segnalamento del cantiere secondo il Disciplinare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/09/2002 e secondo tutte le indicazioni fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 1 lett. w), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione dell'obbligo di installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- Art. 16 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), comma 2, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione dell'obbligo di individuare la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 nonché, conseguentemente, di indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità nella bolla di consegna del materiale.
- Art. 17 (Obblighi speciali dell'Appaltatore), comma 1, lettera a), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione dell'obbligo di intervenire alle operazioni di misurazione in caso di n. 2 (due) assenze ingiustificate consecutive.

- Art. 17 (Obblighi speciali dell'Appaltatore), comma 1, lettera b), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per non avere ottemperato agli obblighi concernenti la sottoscrizione di brogliacci, di libretti delle misure ed eventuali disegni integrativi.
- Art. 17 (Obblighi speciali dell'Appaltatore), comma 1, lettera d), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione dell'obbligo di consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- Art. 31 (Prestazioni non previste nell'elenco prezzi), comma 5, laddove prevede la possibilità per la Stazione Appaltante di ingiungere l'esecuzione delle prestazioni sulla base dei nuovi prezzi non accettati dall'Appaltatore e di computarli nella contabilità.
- Art. 34 (Pagamenti in acconto), comma 7, ove è prevista la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti di dipendenti e collaboratori.
- Art. 40 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere), comma 1.1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 del medesimo articolo 40.
- Art. 40 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere), comma 4.1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 agli articoli 39 comma 1, e agli articoli 41,42,43 e 44.
- Art. 43 (Piano operativo di sicurezza), comma 1.2, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi previsti ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 43.
- Art. 44 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 5, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi descritti nel medesimo articolo 44.
- Art. 44 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza), comma 6, ove è prevista la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal piano di sicurezza e di coordinamento.
- Art. 45 (Subappalto), comma 5, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi di indicare puntualmente, all'interno del contratto di subappalto, l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché di prevedere, nel caso in cui si manifestino le condizioni di cui all'art. 45 comma 8 lettera a), nei contratti che verranno stipulati fra Appaltatore e subappaltatori il rispetto dei tempi di pagamento previsti per il presente Contratto.
- Art. 45 (Subappalto), comma 7.1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione dell'obbligo, descritto al comma 7 del medesimo articolo, di trasmissione alla Committente della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
- Art. 45 (Subappalto), comma 9.1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. per la violazione dell'obbligo, descritto al comma 9 del medesimo articolo, di corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- Art. 45 (Subappalto), comma 10, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione del divieto di subappaltare ulteriormente le prestazioni oggetto del presente Contratto che possono essere subappaltabili.
- Art. 46 (Penali), comma 1, ove si prevede che le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente.

- Art. 46 (Penali), comma 5, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora l'importo complessivo delle penali applicate per le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 46 sia pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo Contrattuale netto.
- Art. 47 (Risoluzione del Contratto, Recesso, Esecuzione d'ufficio dei lavori e clausola risolutiva espressa), comma 5, ove è prevista la clausola risolutiva espressa, con conseguente risoluzione ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale (lett. a); sospensione delle prestazioni o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo (lett. b); rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal Contratto (lett. c); subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (lett. d); mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni rivolte al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza (lett. e); azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2008 (lett. f); applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008 (lett. g); il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art.3, comma 9 bis, della L.136/2010 e smi (lett. h).
- Art. 47 (Risoluzione del Contratto, Recesso, esecuzione d'ufficio dei lavori e clausola risolutiva espressa), comma 6, che dispone la corresponsione dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione contrattuale, con la possibilità per la Committente di trattenere qualsiasi somma maturata a credito.
- Art. 47 (Risoluzione del Contratto, Recesso, esecuzione d'ufficio dei lavori e clausola risolutiva espressa), comma 9, in cui è previsto il diritto di recesso in favore della Committente.
- Art. 48 (Riserve dell'impresa), comma 3, che disciplina le ipotesi di decadenza in caso di mancata iscrizione delle riserve nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa.
- Art. 48 (Riserve dell'impresa), comma 3.1, che disciplina le ipotesi di decadenza in caso di mancata iscrizione delle riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
- Art. 48 (Riserve dell'impresa), comma 3.2, che disciplina le ipotesi di decadenza nel caso in cui le riserve non vengano riportate anche nelle emissioni dei SAL successivi a quello in cui sono state iscritte per la prima volta.
- Art. 48 (Riserve dell'impresa), comma 4.1, ove è prevista l'inammissibilità delle riserve qualora non contengano i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e).
- Art. 48 (Riserve dell'impresa), comma 8, nella parte in cui è prevista la decadenza dal diritto di esplicitare e quantificare le proprie riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, nel caso in cui ciò non venga fatto entro 15 (quindici) giorni dalla firma con riserva qualora l'esplicitazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione stessa.
- Art. 50 (Foro competente), comma 1 in cui è prevista la competenza del Foro di Parma.
- Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 1 lett. c), ove si prevede che l'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme previste nel medesimo comma da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto e, inoltre, che l'Appaltatore non sia reso esente da responsabilità per il caso in cui il subappalto sia stato autorizzato,

e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

- Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 1.1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) indicate al comma 1 del medesimo articolo 51.
- Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 2.5, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, e relativi sottocommi, del medesimo articolo 51.
- Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 4.2, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di ritardo o rifiuto da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori di esibire copia del libro unico del lavoro.
- Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 5.2, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 5.1 del medesimo articolo 51.
- Art. 51 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), comma 6.2, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 6.1 del medesimo articolo 51.
- Art. 58 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 7, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. nel caso in cui l'Appaltatore non inserisca nei contratti con eventuali subcontraenti, un'apposita clausola con la quale quest'ultimi assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
- Art. 58 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lettera a), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a) del medesimo art. 58.
- Art. 58 (Tracciabilità dei flussi finanziari), comma 5, lettera b), ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4 del medesimo art. 58.
- Art. 61 (Domicilio e comunicazioni), comma 2, ove si prevede che la Società non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
- Art. 62 (Responsabilità amministrativa e trasparenza), comma 2.1, ove è disposta la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per la violazione delle regole menzionate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico

La soprariportata dichiarazione si intende sottoscritta nella data in cui è apposta la firma digitale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore

(firmato digitalmente)